



Decreto 24 marzo 2004 n.39

# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Modalità di concessione delle dilazioni di pagamento da parte della Banca Centrale della  
Repubblica di San Marino ai debitori dello Stato per procedure di mano regia**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*In attuazione a quanto previsto dal comma 2° dell'articolo 44 della Legge 18 dicembre 2003 n.165;*

*Vista la delibera del Congresso di Stato in data 22 marzo 2004 n.21;*

*Valendo Ci delle Nostre Facoltà,*

*Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

Art.1

Condizioni per usufruire delle dilazione di pagamento

A decorrere dal 1° maggio 2004, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino può accordare, ai debitori per procedure di mano regia, la dilazione di pagamento a condizione che gli stessi:

- abbiano debiti per un importo complessivo non inferiore a € 2000;
- presentino una o più garanzie previste al successivo articolo 6.

Art. 2

Modalità di presentazione della richiesta

La richiesta di dilazione del debito deve essere presentata alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino mediante istanza scritta entro il termine previsto dal comma 1° dell'articolo 44 della Legge 18 dicembre 2003 n. 165.

L'istanza dovrà contenere:

- a. la precisa situazione debitoria, sufficientemente documentata,
- b. le modalità in base alle quali estinguere il debito,
- c. l'indicazione delle forme di garanzia che si intendono presentare.

Art.3

## Concessione della dilazione di pagamento

La Banca Centrale della Repubblica di San Marino, valutata l'esistenza delle condizioni di cui al precedente art. 1, può accordare la dilazione in osservanza delle disposizioni del presente decreto.

Della concessione della dilazione, la Banca Centrale ne dà comunicazione all'Ufficio titolare del credito e al debitore, con il quale stipulerà idoneo accordo.

La Banca Centrale rivolge altresì al Giudice Conciliatore apposita istanza al fine di voler disporre la sospensione delle procedure di mano regia attivate per tutta la durata della dilazione.

### Art.4

#### Piano di rientro

Il piano di rientro concordato con il debitore deve comprendere l'importo, il numero e la cadenza delle rate, la durata della rateizzazione, la scadenza delle rate e le modalità con le quali eseguire i pagamenti.

Dal piano di rientro devono risultare altresì le modalità con le quali sono state determinate le rate e gli interessi di cui all'articolo 7.

### Art.5

#### Durata della dilazione

La dilazione del debito per procedura di mano regia può avere una durata massima di 24 mesi.

La cadenza delle rate può essere anche diversa da quella mensile.

### Art.6

#### Garanzia

La dilazione di pagamento deve essere garantita per tutta la sua durata da una fideiussione bancaria sottoscritta a favore della Banca Centrale o da altra forma di garanzia dalla stessa Banca ritenuta idonea.

La fideiussione dovrà essere sottoscritta per un importo pari al debito, comprensivo degli interessi di cui al successivo articolo 7 e delle spese.

Per importi da dilazionare superiori a € 50.000 la Banca Centrale può richiedere, come forma di garanzia, l'iscrizione di ipoteca sui beni immobili di proprietà del debitore ove risultino capienti.

L'iscrizione di ipoteca di cui al precedente comma avviene in esenzione di imposte di bollo e registro.

### Art.7

## Interesse

Sulle somme da dilazionare che costituiscono la vera sorte del debito, si applica per tutta la durata della dilazione di pagamento, una indennità di mora nella misura del tasso di interesse legale maggiorato di 2 punti.

L'indennità di cui al precedente comma non si applica a interessi già maturati fino alla data di presentazione dell'istanza di dilazione, sulle sanzioni accessorie alla vera sorte del debito ed in tutti i casi in cui la vera sorte del debito è costituita da sanzioni amministrative.

A fronte della dilazione di pagamento delle somme dovute per sanzioni amministrative si applicherà un'indennità pari al 3% del debito da dilazionare.

## Art.8

### Decadenza della dilazione di pagamento

Qualora il debitore si renda inadempiente nel pagamento anche di una sola rata del piano di rientro, la dilazione di pagamento decade.

Per effetto di tale decadenza la Banca Centrale provvede all'escussione della fideiussione o alla rivalsa sulla garanzia prestata.

La Banca Centrale è tenuta alla restituzione al debitore delle maggiori somme riscosse rispetto all'ammontare del debito complessivo per il quale è stata presentata istanza di rateizzazione.

La dilazione di pagamento decade anche quando vengono a mancare le garanzie presentate dal debitore al momento della concessione.

## Art.9

### Estinzione del debito

Il debito si estingue, ed il debitore viene liberato dalla propria obbligazione verso lo Stato, nel momento in cui tutte le rate del piano di rientro accordato dalla Banca sono state regolarmente pagate.

Avvenuta l'estinzione del debito, la Banca Centrale richiede al Tribunale Unico l'archiviazione delle procedure di mano regia.

## Art.10

### Disposizione transitoria

Al fine di poter valutare la posizione di ogni singolo debitore, dall'entrata in vigore del presente decreto, la Banca Centrale avrà la possibilità di accedere anche in via telematica ai dati riguardanti le procedure di mano regia presenti nello specifico programma informatico di gestione attualmente in uso alla Pubblica Amministrazione.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 24 marzo 2004/1703 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI

*Giovanni Lonfernini - Valeria Ciavatta*

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

*Lo  
ris  
Fr  
an  
ci  
ni*